

Repertorio N. 12611

Raccolta N. 7149

VERBALE DELL'ASSOCIAZIONE

L'ALTRA NAPOLI- Associazione Napoletani dentro O.N.L.U.S.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di novembre in Napoli nel mio studio alla via Depretis n.ro 5, alle ore nove

A richiesta del sig. Lucidi Antonio Roberto, nato ad Albaredo D'Adige (Vr) il 19 dicembre 1952 in qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "L'ALTRA NAPOLI - Associazione Napoletani Dentro O.N.L.U.S.", con sede in Napoli alla via Salvatore Tommasi n.ro 65, codice fiscale 08715201003, domiciliato per la carica presso la sede sociale, ed iscritta al Registro delle Persone Giuridiche private della Regione Campania al n. 369 con decreto dirigenziale n. 30 in data 30 luglio 2018.

Io dott. LUDOVICO MARIA CAPUANO, Notaio residente in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, sono intervenuto per assistere redigendone verbale all'assemblea della predetta associazione convocata per oggi in questo luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente concordato

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Trasferimento sede legale;
- 2) adeguamenti dello Statuto Sociale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e seguenti s.s. (c.d. Codice Terzo Settore)
- 2) varie ed eventuali.

In questo luogo è intervenuto il sig. Lucidi Antonio Roberto, nella indicata qualità e come sopra generalizzato, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'odierna adunanza il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sig. Lucidi Antonio Roberto, il quale constatato

-che sono presenti, in proprio e per delega conservate agli atti sociali n.ro 5 (cinque) fondatori su un totale di 9 (nove) soci fondatori, e precisamente:

Albanese Ernesto video collegato da remoto, Montuolo Francesco, Scognamiglio Giuseppe, Tesauo Claudio rappresentati per delega dalla signora Marani Manuela e Lucidi Antonio Roberto di persona;

-che sono presenti altresì n.ro 6 (sei) soci ordinari nella persona di Condorelli Celeste, Azzaroni Antonella video collegati da remoto, Monti Riccardo in audio conferenza, Cucu Sabina, Ferrara Giovanna, e Marani Manuela di persona;

-che per il Consiglio Direttivo è presente il Presidente dott. Albanese Ernesto video collegato da remoto, ed il Vice Presidente dr. Lucidi Antonio Roberto di persona, nonchè le Consigliere Azzaroni Antonella e Condorelli Celeste, video collegate da remoto;

-assenti giustificati gli altri Consiglieri;

-che la presente assemblea è stata convocata a norma di legge e di statuto;

-che l'assemblea convocata in prima convocazione è andata deserta;

-verificata la regolarità della costituzione accertata l'identità e la legittimazione dei presenti

dichiara

validamente costituita la presente assemblea e legittimata a discutere e deliberare sul trascritto ordine del giorno.

Sul primo capo posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale fa presente che per ragioni logistiche e funzionali è necessario, pure restando all'interno del Comune di Napoli, spostare la sede sociale presso via Alcide De Gasperi n.ro 33.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente espone che come è noto, il d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ha introdotto un'articolata disciplina relativa agli "Enti del Terzo Settore" rivolta, tra l'altro, agli Enti che svolgono la loro attività nell'ambito dei settori indicati all'art. 5 del medesimo decreto legislativo. Al riguardo, il Presidente sottolinea che la Associazione persegue fini di interesse ed utilità sociale e generale rivolti alla promozione ed allo sviluppo economico e culturale.

L'Associazione svolge quindi le proprie attività, nel novero delle attività di interesse generale elencate alle lettere a), b), c), d), e) f), l), v), w), z) nel citato art. 5 del d. lgs. 117/2017.

Il Presidente, pertanto, ritiene opportuno, in considerazione degli scopi della Associazione e dei continui obiettivi di crescita e di sviluppo che la stessa da sempre si prefigge, adeguare lo statuto della stessa alla norme inderogabili contenute nel Codice del Terzo Settore optando per la qualità di Ente Filantropico ai sensi dell'art. 37 del Cts.

A tale riguardo, il Presidente ha chiarito che il nuovo statuto, nel testo risultante all'esito delle modifiche necessarie per operare il suddetto adeguamento, sarà destinato a regolare il funzionamento della Associazione anche in conformità alla normativa citata;

Pertanto, la Associazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza l'espressione Ente filantropico ed Ente del Terzo Settore (o E.T.S.).

Il Presidente ha dato inoltre lettura agli intervenuti del nuovo testo dello statuto della Associazione contenente gli adeguamenti delle clausole statutarie alle disposizioni del D.lgs. 117/2017.

L'assemblea dopo ampia ed esauriente discussione, per alzata di mano, all'unanimità

delibera

- di trasferire la sede dell'Associazione all'interno del medesimo Comune di Napoli alla via Alcide De Gasperi n.ro 33.

- di adeguare lo statuto della Associazione alle disposizioni inderogabili del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e di approvare il nuovo testo dello statuto associativo di cui il Presidente ha dato lettura, per procedere all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con la modifica della denominazione in Associazione "L'ALTRA NAPOLI - Associazione Napoletani dentro - Ente Filantropico" in breve "ALTRA NAPOLI - E.F."

-di approvare il testo di statuto adottato;

-di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

A questo il Presidente mi consegna il nuovo testo di statuto sociale aggiornato con le deliberate modifiche.

Detto statuto si allega al presente verbale sotto la lettera "A".



Il presidente mi dispensa dalla lettura dell'allegato avendone preso visione in precedenza.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola il presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore nove e trenta.

Del che il presente verbale.

Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura al Presidente che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive alle ore nove e quaranta.

L'atto consta di due fogli dei quali pagine scritte cinque.

Antonio Roberto Lucidi

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo

Allegato "A" all'atto n.ro 7149 della Raccolta

Statuto dell'Associazione

"L'ALTRA NAPOLI - Ente Filantropico"

DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1

E' costituita, nel rispetto delle previsioni dell'art. 37 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, l'Associazione denominata "L'ALTRA NAPOLI - Ente Filantropico" detta brevemente "Altra Napoli - EF" (nel seguito denominata semplicemente Associazione).

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Napoli, alla via Alcide De Gasperi n.ro 33.

ARTICOLO 3

L'Associazione, non ha - neanche indirettamente - scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà ed assistenza sociale, di beneficenza e di istruzione, di promozione della cultura e dell'arte, di tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui al D.lgs. 22 gennaio 2002 n° 42 e successive modificazioni, di divulgazione scientifica rivolte alle realtà sociali più svantaggiate sotto il profilo economico, culturale e familiare esistenti nella città di Napoli e nella sua Provincia.

L'Associazione, anche valorizzando le esperienze fatte dai propri soci e da chiunque, secondo competenza, condivide le finalità associative, anche in collegamento con altre istituzioni pubbliche o private italiane o estere aventi finalità comuni, per il perseguimento delle proprie finalità eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate, di altri soggetti del mondo del Terzo Settore e/o di attività di interesse generale, in particolare nei seguenti settori:

Progetti per la valorizzazione del talento dei giovani;

Progetti per il supporto dell'avviamento di imprese anche del terzo settore composte prevalentemente da giovani rientranti nelle categorie di persone svantaggiate o localizzate in realtà territoriali svantaggiate;

progetti di assistenza sociale e socio sanitaria in favore di individui e nuclei familiari disagiati;

progetti di istruzione e formazione finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di individui in condizioni di disagio;

progetti di recupero urbano e sociale di realtà territoriali svantaggiate;

progetti di studio e ricerca finalizzati all'individuazione ed alla conoscenza delle cause di fenomeni sociali quali la delinquenza ed il degrado socio cultu-

rale di realtà territoriali svantaggiate;

progetti di salvaguardia, promozione e valorizzazione di beni di interesse storico ed artistico meritevoli di tutela secondo le vigenti leggi dello Stato;

progetti di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali ad esclusione di ogni attività abituale direttamente o indirettamente assimilabile alla raccolta ed al riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7, D.lgs. 5 febbraio 1997 n° 22;

progetti di promozione della cultura e dell'arte;

progetti di tutela dei diritti civili, di promozione della legalità e della solidarietà sociale.

Qualsiasi attività, progetto o iniziativa, anche di raccolta pubblica di fondi attraverso la vendita di oggetti di modico valore, è posta in essere solo ed esclusivamente per fini diretti o indiretti di solidarietà sociale connessi al raggiungimento dei citati scopi associativi e deve prevedere benefici esclusivamente nei confronti di persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'Associazione, nel perseguimento dei propri scopi statutari, collabora con quanti, persone, organismi ed enti, nazionali ed internazionali, si propongano finalità similari.

L'Associazione opera attenendosi ai principi di sostenibilità ambientale ed economica, nel pieno rispetto dei principi ESG, verificando puntualmente l'impatto sociale di tutti i progetti sostenuti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6 comma 1 D.Lgs 117/2017, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, tra le quali ad esempio la sensibilizzazione degli organismi competenti e di opinione pubblica.

L'Associazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle predette attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

È fatto divieto, quindi, di distribuire anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma le suddette risorse e fondi, riserve o capitale, salvo che non sia diversamente disposto da norme di legge.

L'Associazione non ha collegamenti ad alcun partito o movimento politico o confessionale.

ARTICOLO 4

La durata dell'Associazione viene stabilita fino al 31 dicembre 2050. Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci presa con la maggioranza prevista dalle norme statutarie.

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato.


Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino concretamente a realizzarli.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'Associazione consta di tre categorie di soci:

a) SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'associazione - ivi inclusi i firmatari dell'atto costitutivo - e al suo iniziale sviluppo;

b) SOCI ORDINARI: sono coloro che, nell'ambito delle attività associative, si impegnano a dare il proprio sostegno professionale e morale nei limiti



delle proprie possibilità e nell'ambito delle proprie funzioni per il conseguimento degli scopi sociali;

I soci sono tenuti ad accettare ed osservare senza riserva lo Statuto e tutte le Deliberazioni emanate dal Consiglio Direttivo.

La nomina dei Soci Ordinari è demandata al Consiglio Direttivo su proposta di uno dei suoi membri.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell'Assemblea.

Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, senza alcuna differenza di trattamento fra le eventuali categorie di soci in relazione ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

ARTICOLO 6

L'associazione è improntata al principio della porta aperta e pertanto ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda, (d'ora innanzi la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi in caso di ammissione a osservare lo statuto e il regolamento dell'associazione nonché la normativa applicabile e ad impegnarsi attivamente nella vita associativa. Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, anche per via telematica, corredata di tutte le informazioni anagrafiche, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, con contemporanea iscrizione nel libro soci, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.

In caso di rigetto della domanda dopo l'iscrizione nel libro soci, verrà rimborsata la quota eventualmente versata previa cancellazione dal libro soci.

ARTICOLO 7

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione;
- al pagamento della quota iniziale e della quota annuale che verranno eventualmente determinate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8

I soci ordinari sono tenuti a versare il contributo associativo annuale eventualmente stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale eventualmente determinata nei tempi previsti comporta l'esclusione del socio.

ARTICOLO 9

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 10

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la richiesta di cancellazione dal libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso per un periodo di 1 anno del versamento del contributo annuale eventualmente stabilito;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che non partecipi a tre assemblee consecutive dell'Associazione senza giustificazione;
- e) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ARTICOLO 11

Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione, o dare atto della intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, dell'Associato che si renda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera.

La deliberazione di esclusione con la motivazione deve essere comunicata all'Associato anche mediante alternativamente: lettera raccomandata, pec, o **pubblicazione della stessa** sul sito dell'associazione.


ARTICOLO 13

L'esercizio dei diritti sociali compete ai soci regolarmente iscritti al libro soci.

ARTICOLO 14

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazione e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e



correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.Lgs 117/2007 (in seguito "CTS").

b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

c) quote e contributi degli associati;

d) eredità, donazioni e legati;

e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali concerti, feste ed attività similari;

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' in ogni caso fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuare a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 15

L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, di donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca ed adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di

perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzione di patrimonio dell'associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'associazione.

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 16

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e i Vicepresidenti;
- il Segretario;
- il Segretario Generale;
- l'Organo di Controllo, se nominato.

L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo nei limiti di cui al presente Statuto.

ARTICOLO 17

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori e Ordinari.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) elezione eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario, del bilancio d'esercizio e del Bilancio sociale;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci;
- g) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione

ARTICOLO 19

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ARTICOLO 20

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo per iscritto anche tramite email e pubblicizzata anche mediante avviso sul sito internet dell'Associazione almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la da-



ta e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario, del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Tuttavia, le deliberazioni di modifica dello statuto e quelle relative alla nomina delle cariche sociali devono essere approvate, in prima convocazione con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei soci ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti che dovrà includere la maggioranza dei voti dei Soci Fondatori.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/ video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e parità di trattamento degli Associati, e sia altresì possibile accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, sia possibile redigere verbale degli eventi assembleari, e consentita l'interazione degli intervenuti.

ARTICOLO 21

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea su proposta del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 22

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti anche fra i non associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail da spedirsi non meno di due giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

L'adunanza può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/ video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti del Consiglio, e sia altresì possibile accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, sia possibile redigere verbale degli eventi e consentita l'interazione degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario sia in sede preventiva che consuntiva;
- c) approva i progetti da sostenere;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) autorizzare la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale, anche relativi al personale o collaboratori;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non spettino all'Assemblea dei soci, ivi compresa la eventuale determinazione della quota associativa annuale;
- i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 Cts.

ARTICOLO 23

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente



ARTICOLO 24

Il Presidente, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente ha funzione di coordinamento e di custodia dei documenti e dei libri sociali e provvede a far osservare le disposizioni statutarie e la disciplina associativa.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che dovrà, in tal caso, essere convocata entro e non oltre trenta giorni.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 25

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei soci fondatori.

L'incarico di Segretario Generale può essere conferito, con contratto di diritto privato, a soggetto scelto tra il personale dell'Ente in possesso di requisiti di adeguata professionalità, competenze gestionali multidisciplinari e di management nei settori di interesse dell'Associazione, ovvero l'incarico di Segretario Generale può essere conferito anche al di fuori della dotazione organica dell'Associazione, con contratto di diritto privato, a soggetti in possesso dei requisiti sopra riportati.

L'incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di consigliere dell'Ente.

In sede di nomina il Consiglio di Amministrazione può delegare la gestione ordinaria ed eventualmente parte delle sue funzioni al Segretario Generale. Il Segretario Generale rappresenta il vertice gestionale ed organizzativo dell'Associazione.

Al Segretario Generale compete la responsabilità di provvedere all'attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione, al quale relazione sull'attività svolta, collabora strettamente con il Presidente.

L'organo di Controllo

ARTICOLO 26

L'organo di Controllo, è organo obbligatorio se siano superati per due esercizi consecutivi i limiti del comma II dell'art. 30 del Cts nonché quando siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Cts, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ai sensi del citato art. 30 Cts, viene eletto dall'Assemblea e può essere composto o da un Controllore Unico o da tre membri effettivi e due supplenti, nominando al proprio interno il Presidente, tale carica può essere ricoperta anche da non soci e resta in carica tre esercizi.

Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/ video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti dell'Organo di controllo, e sia altresì possibile accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, sia possibile redigere verbale degli eventi assembleari, e consentita l'interazione degli intervenuti. L'organo di Controllo deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, le scritture contabili, e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del

consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.LGS. 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del Cts ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Cts.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Organo di Controllo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ARTICOLO 27

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori legali ed è sempre obbligatoria ai sensi dell'art. 31 cts quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 Cts.

ARTICOLO 28

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1, Cts, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 29

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presiden-


te del Consiglio Notarile di Napoli.

ARTICOLO 30

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Antonio Roberto Lucidi

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo



La presente copia composta di tredici pagine è conforme all'originale.
Si rilascia per usi consentiti dalla legge in corso di registrazione
Napoli lì, 12 dicembre 2022

A handwritten signature in black ink, written over a circular notary seal. The signature is stylized and extends to the right. The seal is partially obscured by the ink.